

## **8.2.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)**

### **Sottomisura 11.1 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica**

*Operazione 11.1.1 – Sostegno all'introduzione del metodo biologico*

### **Sottomisura 11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**

*Operazione 11.2.1 – Mantenimento del metodo biologico*

## **8.2.9. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)**

### ***1.1.1. Base giuridica***

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Art. 29 “Agricoltura Biologica”.

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.

Programma di Azione Nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici.

### ***1.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali***

L'obiettivo della Misura 11 è quello di sostenere l'introduzione e il mantenimento dei metodi e delle pratiche di produzione biologica. In coerenza con quanto disposto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 834/2007 tali pratiche incentivano i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità, alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità.

L'agricoltura biologica in Trentino è sviluppata su appena l'1,2% della superficie agricola complessiva e questa bassa incidenza è in parte legata all'elevata specializzazione della frutticoltura e viticoltura che comunque si basano su disciplinari di produzione integrata e all'elevata estensione dei prati e dei pascoli. Il comparto è comunque in leggera espansione e ci sono buone prospettive per un ulteriore sviluppo. Permangono alcuni punti critici come quelli legati alla necessità di potenziare i servizi commerciali e promozionali. Ne deriva quindi l'esigenza prioritaria di incoraggiare e favorire la diffusione dell'agricoltura biologica. La Provincia ha aderito al Piano di Azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, in coerenza con il Piano di Azione Europeo, attivando azioni informative e promuovendo le esperienze in campo.

L'area di intervento è costituita da tutto il territorio provinciale. La Misura prevede il sostegno a favore delle aziende agricole che adottano sull'intera superficie aziendale o su parte di essa le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Per incentivare la diffusione del metodo biologico viene differenziata l'intensità dell'aiuto prevedendo un

importo maggiore per introduzione rispetto al mantenimento dell'agricoltura biologica. Le imprese che introducono l'agricoltura biologica e che sono quindi in conversione, per beneficiare del sostegno devono aver presentato la prima notifica del metodo biologico antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto.

Come evidenziato nella tabella seguente la Misura 11, in linea con l'Accordo di Partenariato (AdP), soddisfa la seguente Priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e, nello specifico:

- alla Focus Area B: "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi". I metodi di agricoltura biologica, attraverso la riduzione degli input chimici (fitofarmaci e fertilizzanti) e l'adozione di pratiche agronomiche sostenibili contribuiscono a migliorare la qualità e complessità dell'agroecosistema (inclusa la biodiversità degli habitat agricoli e delle specie coltivate) e a incrementare il tenore di sostanza organica del suolo con riflessi positivi sulla microflora e microfauna edafica.

La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

Gli obiettivi della Misura, quindi, rispondono agli obiettivi trasversali di tipo ambientale dello sviluppo rurale correlato con la riduzione degli input chimici e con le pratiche estensive sia di allevamento che di coltivazione.

<b>OPERAZIONE</b>	<b>FABBISOGNO</b>	<b>PRIORITÀ FOCUS AREA</b>
11.1.1.	F24: Sostegno all'agricoltura biologica	4B
11.2.1.	F25: Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci	4B

Tabella 8.2.8.a Misura 11 - Relazione tra fabbisogni FA e Operazioni

**1.1..3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione**

### **1.1..3.1. 11.1.1 Sostegno all'introduzione del metodo biologico**

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

#### **1.1..3.1.1. Descrizione del tipo di intervento**

L'Operazione 11.1.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che convertono l'intera superficie agricola aziendale, o una parte di essa, ai metodi di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Se la richiesta di conversione viene fatta su una parte dell'azienda, l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

Il periodo di conversione dell'azienda o di una parte di essa ai metodi di produzione biologica avrà una durata non superiore ai tre anni durante i quali le tecniche di coltivazione saranno quelle biologiche.

<b>PRIORITÀ FOCUS AREA</b>	<b>FABBISOGNO</b>	<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
4B	F24: Sostegno all'agricoltura biologica	AMBIENTE
	F25: Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.	

Tabella 8.2.8.b Operazione 11.1.1 - Relazione fabbisogni FA e OT

#### **1.1..3.1.2. Tipo di sostegno**

Aiuti annui a superficie, erogati per il periodo di impegno di conversione al metodo biologico, a totale carico pubblico (100%). Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

L'impegno assunto nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata con un primo periodo di conversione grazie all'Operazione 11.1.1 e con un secondo periodo di mantenimento grazie all'Operazione 11.2.1. Il primo periodo non potrà avere una durata superiore ai tre anni.

#### **1.1..3.1.3. Collegamenti con altre normative**

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 1 luglio 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007. Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione di data 8/12/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007.

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali numero 18354 del 27 novembre 2009 "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici).

#### **1.1..3.1.4. Beneficiari**

Possono beneficiare dell'Operazione gli agricoltori singoli o le associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### **1.1..3.1.5. Costi ammissibili**

L'importo annuale del pagamento è stabilito per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi derivanti dagli impegni assunti per la conversione dell'azienda alle pratiche biologiche e in deroga ai limiti previsti dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La giustificazione degli importi, in deroga a quanto previsto dall'Allegato II, è riportata nell'allegato "Giustificazione economica dei pagamenti per le misure a superficie" al PSR. Gli importi sono stabiliti dal confronto con metodi di coltivazione convenzionali, tenendo conto dell'impossibilità di commercializzare i prodotti come biologici durante i tre anni di conversione.

#### **1.1..3.1.6. Condizioni di ammissibilità**

I beneficiari dell'Operazione devono rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI "Condizionalità" del Reg. (UE) n. 1306/2013 ed il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità.

Costituiscono ulteriori condizioni di ammissibilità i requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare il programma annuale di produzione (PAP) riferito all'annualità in corso.

Per accedere al premio bisogna inoltre osservare le seguenti condizioni:

- chi converte l'azienda al metodo biologico deve aver presentato la prima notifica all'Amministrazione provinciale del metodo biologico prima della domanda di aiuto;

- sono ammesse a premio le superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale;
- le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico UBA/ha stabiliti dal Reg. (CE) n. 834/2007 pari a 2 UBA/ha;
- la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere di almeno 0,3 ha; questa condizione vale per tutte le colture eccetto il prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ha.

#### **1.1..3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 11.1.1.

#### **1.1..3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

E' previsto un sostegno pari a:

- 950 €/ha per le colture arboree specializzate (vitee melo);
- 390 €/ha per i prati permanenti;
- 500 €/ha per le arboree non specializzate e i piccidi frutti;
- 650 €/ha per le orticole e le altre colture annuali

L'importo della spesa pubblica totale per le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 è pari a Euro 2.700.000, di cui Euro 1.160.460 di quota FEASR.

#### **1.1..3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

##### ***1.1..3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure***

I rischi di errore legati all'attuazione dell'Operazione 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

##### ***1.1..3.1.9.2. Misure di attenuazione***

Le azioni di mitigazione dei rischi legati all'attuazione delle Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

##### ***1.1..3.1.9.3. Valutazione generale della misura***

L'Operazione è coerente con la priorità 4 e la focus area b.

#### **1.1..3.1.10. Informazioni specifiche della misura**

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La giustificazione economica dei premi per la conversione al metodo di produzione biologica è riportata sulla relazione in allegato. Nella definizione del pagamento si è effettuato un calcolo per tener conto della potenziale sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) del 1° Pilastro PAC.

### 1.1..3.2. 11.2.1 Mantenimento del metodo biologico

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

#### 1.1..3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'Operazione 11.2.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che mantengono sull'intera superficie agricola aziendale, o su una parte di essa, il metodo di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Se l'azienda è parzialmente coltivata con il metodo biologico l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
4B	F24: Sostegno all'agricoltura biologica	AMBIENTE
	F25: Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.	

Tabella 8.2.8.b Operazione 11.2.1 - Relazione fabbisogni FA e OT

#### 1.1..3.2.2. Tipo di sostegno

Aiuti annui a superficie, erogati per i 5 anni di impegno, a totale carico pubblico (100%). Come previsto dal capitolo 8.1 possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile. L'impegno assunto nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata interamente con il mantenimento o con un primo periodo di conversione e un secondo periodo di mantenimento.

#### 1.1..3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio di data 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione di data 1/7/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione di data 8/12/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali numero 18354 del 27 novembre 2009 “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”.

#### **1.1..3.2.4. Beneficiari**

Possono beneficiare dell’Operazione gli agricoltori singoli o associati che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### **1.1..3.2.5. Costi ammissibili**

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi connessi agli impegni per il mantenimento delle pratiche biologiche e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **1.1..3.2.6. Condizioni di ammissibilità**

I beneficiari della misura devono rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI “Condizionalità” del Reg. (UE) n. 1306/2013 ed il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità.

Le condizioni di base sono costituite da:

- le regole di condizionalità;
- altri requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008.

Per accedere al premio bisogna inoltre osservare le seguenti condizioni:

1. le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico UBA/ha stabiliti dal Reg. (CE) n. 834/2007, ed attualmente pari a 2 UBA/ha;
2. la superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere di almeno 0,3 ha; questa condizione vale per tutte le colture eccetto il prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ha.

#### **1.1..3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l’Operazione 11.2.1.

#### **1.1..3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

E' previsto un sostegno pari a:

- 900 €/ha per le colture arboree specializzate (meloe vite);
- 340 €/ha per i prati permanenti;
- 450 €/ha per le arboree non specializzate e i piccidi frutti;
- 600 €/ha per le orticole e le altre colture annuali

L'importo della spesa pubblica totale per le Operazione 11.1.1 e 11.2.1 è pari a Euro 2.700.000, di cui Euro 1.160.460 di quota FEASR.

#### **1.1..3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

##### **1.1..3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

I rischi di errore legati all'attuazione dell'Operazione 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

##### **1.1..3.2.9.2. Misure di attenuazione**

Le azioni di mitigazione dei rischi legati all'attuazione delle Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

##### **1.1..3.2.9.3. Valutazione generale della misura**

L'Operazione è coerente con la priorità 4 e la focus area 4b.

Una parte degli impegni assunti nel 2014 a valere sulla Misura 214 "pagamenti agroambientali", in particolare quelli previsti dall'Intervento A "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" del precedente periodo di programmazione 2007-2013, sono a carico del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La spesa pubblica complessiva a titolo di trascinamento, sulla Misura 11 operazione 11.2.1 "Mantenimento del metodo biologico", come indicato al Capitolo 19 "Trascinamenti", è stimata in 586.000,00. La quota di finanziamento del FEASR è il 42,98% pari a euro 251.863,00.

#### **1.1..3.2.10. Informazioni specifiche della misura**

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La descrizione, per entrambe le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1, è trattata di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

#### **1.1..4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

##### **1.1..4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

Sulla scorta delle verifiche effettuate, l'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'OP Appag, ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni ed alle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

1. Compilazione delle domande aiuto/pagamento: le particelle sotto impegno devono essere coltivate con metodo biologico. Il rischio può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all'errata tipologia di coltura dichiarata o al pagamento di superfici aziendali non coltivate con metodo biologico;
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Operazione;
3. Procedure di controllo: il rischio è legato al fatto che il controllo non individui le irregolarità.

##### **1.1..4.2. Misure di attenuazione**

1. Compilazione delle domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG;

2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco, avvalendosi anche del SIAP, verrà verificata l'esattezza e la completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento, il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007; tutte le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda;

3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale di banche dati informatizzate, di un sistema di identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento: in aggiunta verrà utilizzato il sistema informativo biologico – SIB che ha in gestione l'albo nazionale delle aziende biologiche per la verificabilità dei certificati di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008.

#### 1.1..4.3. Valutazione generale della misura

Le due Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 sono coerenti con la priorità 4 e la focus area 4b.

##### Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

Viene prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione provinciale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per incoraggiare e consolidare il metodo biologico, anche in coerenza con l'analisi SWOT, ci sono sinergie con altre operazioni ricomprese tra le Misure 1 e 2 nelle quali viene espressamente prevista la trattazione dell'argomento.

Per quanto riguarda la Misura 4 (operazione 4.1.1) e la Misura 6 (operazioni 6.1.1 e 6.4.1) è prevista, fra i criteri di selezione, una specifica priorità per le aziende che conducono il metodo biologico.

#### ***1.1..5. Informazioni specifiche della misura***

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi (ammissibilità) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/regionale	Attività minime	Ordinarietà consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
Concimazione	Concimazione consentita nei termini dell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 889/2008 Concimazione azotata: - max. 170 kg/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal Decreto Ministeriale n. 180/2015	Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 – Allegato 1  Limite massimo: - 340 kg N/ha, compresi gli apporti effettuati con concimi organici	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della <u>baseline</u> . Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo <u>random</u> di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e <u>multiresiduo</u> . Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali, i locali di conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.	La rinuncia all'impiego di determinati concimi, ammendanti e nutrienti di sintesi comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato)  <u>Greening</u> : nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Difesa fitosanitaria	Difesa fitosanitaria consentita nei termini dell'allegato 2 del Reg. (CE) n. 889/2008	Allegato 7 - DM n. 180/2015  Allegato 3 – D.lgs. n. 150/2012  Principi generali della difesa integrata obbligatoria (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplina)	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono sia di ridurre il contenuto di elementi nocivi nei terreni e nelle acque, sia di ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della <u>baseline</u> . Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo <u>random</u> di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e <u>multiresiduo</u> . Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali, i locali di conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.	Le limitazioni alla difesa fitosanitaria imposte dal disciplinare di produzione biologica comportano un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei prodotti fitosanitari (Impegno remunerato)  <u>Greening</u> : nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.8.c Descrizione impegni - Colture arboree specializzate

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA - Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi (ammissibilità) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/regionale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
<b>Carico di bestiame</b>	Reg. (CE) n. 834/2007  Carico massimo: - 2 UBA/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente come condizionalità, rimane fermo l'obbligo derivante dalla Direttiva Nitrati di non superare i 340Kg/ha anno di Azoto	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 (decreto sulla Domanda Unica)  Carico minimo: - 0,2 UBA/ha (non è previsto un premio per la zootecnia biologica)	Le indagini condotte sul campione di aziende RICA della Provincia Autonoma di Trento evidenziano un carico bovino ordinario pari a 4 UBA/ha	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Oltre a limitare l'apporto di effluenti animali e ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, le limitazioni imposte dall'impegno contribuiscono a migliorare il livello di biodiversità dei prati.	Il carico animale è controllato sulla base delle informazioni strutturali presenti nel SIAP: controllo amministrativo sul 100% delle aziende beneficiarie con verifica della superficie foraggera e del numero di UBA. Controllo in loco sul 5% delle domande con verifica in azienda del carico.	La riduzione del carico di bestiame comporta un mancato reddito in termini di diminuzione del margine lordo dell'azienda (Impegno remunerato)  <u>Greening</u> : nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
<b>Concimazione</b>	Allegato 1 – Reg. (CE) n. 889/2008  Allegato 13 – D.lgs. n. 217/2006  Concimazione azotata: - max. 170 kg/ha  Concimazione minerale: - non ammessa	BCAA 1 – DM n. 180/2015  In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m dai corsi d'acqua	DM 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e <u>multiresiduo</u> . Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	La rinuncia all'impiego di determinati concimi, ammendanti e nutrienti comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa del prato, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato)  <u>Greening</u> : nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
<b>Sfalcio del prato</b>	Nessun impegno pertinente	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015  Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga	Nessuna prassi consolidata	Non pertinente	Non pertinente	Nessun costo aggiuntivo e/o mancato guadagno (Nessun impegno remunerato)  <u>Greening</u> : nessuna sovrapposizione con l'obbligo di mantenimento dei prati permanenti

Tabella 8.2.8.c Descrizione impegni - Prati permanenti

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA – Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi (ammissibilità) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/regionale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
Concimazione	Concimazione consentita nei termini dell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 889/2008 e dell'allegato 13 del D.lgs. n. 217/2006  Concimazione azotata: - max. 170 kg/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DM 7 aprile 2006 – Allegato 1  Limite massimo: - 340 kg N/ha, compresi gli apporti effettuati con concimi organici	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della <u>baseline</u> . Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con visite aziendali, sopralluoghi in campo, prelievo <u>random</u> di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e <u>multiresiduo</u> . Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	La rinuncia all'impiego di determinati concimi, ammendanti e nutrienti comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato)  <u>Greening</u> : nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Difesa fitosanitaria	Difesa fitosanitaria consentita nei termini dell'allegato 2 del Reg. (CE) n. 889/2008	Allegato 7 - DM n. 180/2015  Allegato 3 – D.lgs. n. 150/2012  Principi generali della difesa integrata obbligatoria (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplina)	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità sia delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico volto a incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono sia di ridurre il contenuto di elementi nocivi nei terreni e nelle acque, sia di ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della <u>baseline</u> . Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale sopralluoghi in campo, prelievo <u>random</u> di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e <u>multiresiduo</u> . Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali, i locali di manipolazione e trasformazione.	Le limitazioni alla difesa fitosanitaria imposte dal disciplinare di produzione biologica comportano un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei prodotti fitosanitari (Impegno remunerato)  <u>Greening</u> : nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.8.c Descrizione impegni - Colture arboree non specializzate e piccoli frutti

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA – Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi (ammissibilità) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/regionale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
Avvicendamenti	Reg. (CE) n. 834/2007 DM n. 18354/2009 Rotazione pluriennale delle colture: periodo massimo monocultura 2 anni con deroga (max. 3 anni) per riso e ortaggi a foglia	Allegato 2 – DGP n. 758/2014 Standard 2.2 Rotazione pluriennale delle colture: periodo massimo monocultura 5 anni con deroga possibile previa analisi terreno e dimostrazione di mantenimento livello minimo di sostanza organica	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico volto a incentivare i sistemi di gestione sostenibile e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di aumentare il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la struttura.	L'impegno è più restrittivo rispetto alla <i>baseline</i> . Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con controlli amministrativi sulle notifiche di produzione con metodo biologico e sui programmi annuali di produzione, vengono inoltre effettuate almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo. Il corretto avvicendamento culturale viene verificato dagli organismi di controllo attraverso il piano annuale di produzione, i registri di campagna, utilizzati anche per il rilascio della dichiarazione di certificazione.	L'attuazione delle rotazioni previste dal disciplinare di produzione biologica richiede l'insediamento di specie che, pur consentendo di migliorare la fertilità e controllare i parassiti, comportano una diminuzione della PLV rispetto a colture più specializzate (Impegno remunerato)  Greening: rischio di sovrapposizione con l'obbligo di diversificazione delle colture. Detrazione della quota greening, individuale dal pagamento giustificato per l'operazione
Difesa fitosanitaria	Difesa fitosanitaria consentita nei termini dell'allegato 2 del Reg. (CE) n. 889/2008	Allegato 7 - DM n. 180/2015 Allegato 3 - D.lgs. n. 150/2012 Principi generali della difesa integrata obbligatoria (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplina)	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibile e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre il contenuto di elementi nocivi nei terreni e nelle acque, sia di ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della <i>baseline</i> . Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	Le limitazioni alla difesa fitosanitaria imposte dal disciplinare di produzione biologica comportano un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei prodotti fitosanitari (Impegno remunerato)  Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Concimazione	Concimazione consentita nei termini dell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 889/2008 e dell'allegato 13 del D.lgs. n. 217/2006	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DM 7 aprile 2006 – Allegato 1 Limite massimo: - 340 kg N/ha, compresi gli apporti effettuati con concimi organici	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibile e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della <i>baseline</i> . Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	La rinuncia all'impiego di determinati concimi, ammendanti e nutrienti comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato)  Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Tabella 8.2.8.c Descrizione impegni - Colture orticole e altre colture annuali

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

La giustificazione economica dei premi è stata effettuata dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) che si configura come soggetto indipendente dalla Provincia Autonoma di Trento e in possesso delle competenze richieste per tale analisi. L'INEA ha inoltre certificato la terzietà dell'analisi svolta. I dettagli della giustificazione economica sono riportati nel paragrafo "Agricoltura biologica" della relazione "Giustificazione economica dei pagamenti per le misure a superficie" della Provincia Autonoma di Trento e allegata al PSR.

Dai risultati della giustificazione è emerso che l'entità dei premi stabiliti per l'introduzione e il mantenimento dei metodi di produzione biologica sono pienamente giustificati anche tenendo conto della componente del greening per evitare il doppio finanziamento.

TIPOLOGIA DI COLTIVAZIONE	Δ MARGINE LORDO	GREENING	Δ MARGINE LORDO RIDOTTO	PAGAMENTO PSR
Melo (Introduzione)	-3.605	41	-3.564	950
Melo (Mantenimento)	-2.484	41	-2.443	900
Vite (Introduzione)	-4.500	41	-4.459	950
Vite (Mantenimento)	-3.384	41	-3.343	900
Prati e pascoli (Introduzione)	-519	41	-478	390
Prati e pascoli (Mantenimento)	-394	41	-353	340
Arboree non specializzate (Introduzione)	-1.078	41	-1.037	500
Arboree non specializzate (Mantenimento)	-685	41	-644	450
Orticole e altri seminativi (Introduzione)	-814	41	-773	650
Orticole e altri seminativi (Mantenimento)	-734	41	-693	600

Fonte: Banca Dati RICA on line 2008-2011

Tabella 8.2.8.d Misura 11 - Pagamento PSR per tipologia di coltivazione

#### **1.1.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura**

Il sostegno previsto dalla Misura 11 con le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 è concesso per ettaro di superficie agricola agli agricoltori o alle associazioni che si impegnano volontariamente su tutta o parte della SAU aziendale. Le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

Gli agricoltori o associazioni di agricoltori sopra citati hanno la possibilità di aderire anche agli impegni previsti dalla Misura 10, Operazione 10.1.1 – "Gestione delle aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti" e 10.1.4 "Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica" con la parte della SAU aziendale non impegnata sulla misura 11. La Misura 10 e la Misura 11

non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tener conto della potenziale sovrapposibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening), nonché delle pratiche equivalenti (art. 43, par. 2 e 3 del Reg. 1307/2013 – Allegato IX), al fine di evitare il doppio finanziamento.

La soglia minima di ammissibilità per la Misura 11 viene prevista in analogia a quanto avviene per il primo pilastro PAC, di cui al Regolamento (UE) n.1307/2013 ed in coerenza alle scelte nazionali, sostituendo però il limite economico dei 300,00 Euro del primo pilastro con una soglia fisica che in termini di pagamento è mediamente equivalente e corrisponde a 0,3 ha. Le superfici di entrambe le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 concorrono al raggiungimento di tale soglia.

Tale soglia evita di istruire quelle domande il cui costo di transazione e di istruttoria siano superiori al sostegno che andrebbe erogato.